Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 22 dicembre 1939 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816, concernente provvedimenti per la sistemazione finanziaria del comune di Palermo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1939-XVIII, n. 291, all'art. 2, comma secondo, prima linea, ove è detto: « Per i primi cinque giorni... », ecc. deve leggersi: « Per i primi cinque anni... », ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1857.
Proroga dell'applicazione dell'art. 40 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sulla nuova organizzazione dei servizi antincendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme dell'art. 40 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, è prorogata al 1° gennaio 1940, rimanendo in vigore, durante l'anno 1939, le disposizioni dettate in materia, dal R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833.

Tuttavia, sui contratti stipulati dopo la pubblicazione del citato R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le Società di assicurazione non potranno ripetere dagli assicurati i contributi del due per cento dovuti alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1858.
Convalidazione dei Regi decreti 13 luglio 1939-XVII, n. 1072, e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 13 luglio 1939-XVII, n. 1072, e 22 luglio 1939-XVII, n. 1088, coi quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1859.
Convalidazione dei Regi decreti 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293, e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 28 luglio 1939-XVII, n. 1121, 9 agosto 1939-XVII, n. 1195, 18 agosto 1939-XVII, n. 1293, e 24 agosto 1939-XVII, n. 1294, coi quali sono stati

autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1860.
Sistemazione finanziaria del comune di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1939-XVII dei mutui di cui alla tabella annessa alla presente legge, concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Vicenza, saranno unificati e trasformati in un nuovo mutuo ammortizzabile in 50 anni, a decorrere dalla data suindicata, al saggio del 5,80 %.

In considerazione dei minori saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi l'annualità verrà ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi del 2,1273 %.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Vicenza un mutuo di L. 15.000.000 ammortizzabile in 50 anni al saggio normale del 5,80 % da servire per l'estinzione di debiti contratti con vari Istituti.

Art. 3.

È concesso al comune di Vicenza, per la durata di dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, un contributo annuo a carico dello Stato di L. 150.000, a titolo di concorso negli oneri derivanti dai prestiti contratti durante la guerra.

Art. 4.

Gli atti relativi alle operazioni contemplate dagli articoli 1 e 2 sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalità.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA.

Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Vicenza da unificare e trasformare

Data del provvedimento di concessione	Importo del mutuo	Resto di capitale al 1° gennaio 1939
8 maggio 1910	3.969.000 —	2.669.955,68
21 aprile 1921	1.050.000 —	915.99[illegible],58
4 luglio 1931	15.000.000 —	13.683.559,58
12 maggio 1921	446.200 —	316.42[illegible],83
25 novembre 1929	455.030 —	409 866,35
10 ottobre 1931	400.000 —	369.87[illegible],52
10 ottobre 1931	190.000 —	175.689,92
10 ottobre 1931	[illegible]7.001 —	4.967,39
10 ottobre 1931	192.000 —	177.539,[illegible]9
10 ottobre 1931	863.495 —	798.459,84
10 ottobre 1931	54.591 —	50.479,41
10 ottobre 1931	21.27[illegible] —	[illegible]8.92[illegible],26
10 ottobre 1931	75.300 —	69.628,69
10 ottobre 1931	19.685 —	18.[illegible]02,39
10 ottobre 1931	3[illegible].137 —	29.716,56
11 marzo 1915	250.100 —	105.801,56
20 giugno 1915	30.000 —	12.691,11
1 settembre 1923	540.000 —	408.362,62
TOTALE . . .	23.625.817 —	20.266.132,58

LEGGE 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1861.
Provvedimenti in materia di dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali è apportata la seguente modificazione:

Numero e lettera della tariffa	Numero della statistica	Denominazione della merce	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
429-*bis*	1274-*bis*	Macchine affrancatrici e loro parti	Kg.	30 —	—

Art. 2.

È prorogato al 31 dicembre 1940-XIX il termine stabilito dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, convertito nella legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 372,

concernente una modificazione al trattamento doganale della gomma elastica, non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco e nero fumo, da classificare sotto la voce 826, lettera *c*), della vigente tariffa generale dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 maggio 1939-XVII, n. 1862.

Modificazione dell'art. 2 del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 868, relativo alla estensione alla Libia della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 868, che estende alla Libia la legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale;

Vista la lettera *b*) dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1932, sull'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali della economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 868, è sostituito dal seguente:

« In Libia, le attribuzioni che, in base alla citata legge, sono esercitate dal Ministero delle corporazioni, spettano al Governo e quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo, sono conferite agli uffici della economia corporativa, competenti per territorio.

« Le attribuzioni che, in base alla stessa legge, sono esercitate dalle Corporazioni e dai Prefetti spettano in Libia, rispettivamente, al Comitato corporativo ed ai Prefetti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1863.

Approvazione del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, recante modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Veduti i Regi decreti-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e 22 marzo 1928, n. 740 — portanti disposizioni relative al contratto di impiego privato — convertiti, rispettivamente, nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562, e 29 novembre 1928, n. 2786, e modificati dalla legge 22 gennaio 1934, n. 401;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, che approva il regolamento per la previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è abrogato.

Art. 2.

Sono approvate le norme regolamentari e di attuazione del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernenti il fondo di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, nel testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le norme di cui al precedente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto sia diversamente disposto.

Per quanto riflette il versamento del contributo assicurativo e le prestazioni, le norme stesse hanno effetto dall'8 luglio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 74. — MANCINI

Regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

Art. 1.

Il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo, istituito dall'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138 — modificato con Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908 (convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264) — è amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e da uno speciale Comitato costituito a norma dell'art. 7, n. 4, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente da lui designato.

Fanno parte del Comitato, in qualità di membri:

a) quattro consiglieri di amministrazione dell'Istituto, e cioè un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante dei lavoratori, il funzionario del Ministero delle finanze ed il funzionario del Ministero delle corporazioni;

b) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

c) due rappresentanti della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni;

d) due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

f) il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 2.

Spetta al Comitato speciale:

a) esercitare la vigilanza sulla inscrizione del personale al fondo e sul versamento dei contributi da parte delle gestioni;

b) deliberare sui ricorsi relativi ai contributi ed alle prestazioni, ferme restando le norme vigenti in materia di controversie individuali del lavoro;

c) deliberare sulle forme di integrazione e di assistenza previste dal fondo di integrazione di cui all'art. 34 del presente regolamento e sulle altre eventuali forme di assistenza a favore degli inscritti e dei famigliari di costoro, attuate per effetto di contratti collettivi di lavoro;

d) dar parere sulle eventuali modifiche del presente regolamento;

e) dar parere sulle proposte di contratti collettivi di lavoro relative alla previdenza del personale di cui all'art. 1, o comunque ad essa collegate;

f) approvare le norme e le condizioni per l'applicazione del presente regolamento e dar parere sulle questioni relative all'applicazione di esse.

I pareri di cui alle precedenti lettere d), e) debbono essere obbligatoriamente richiesti al Comitato.

Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del Comitato speciale provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

Sono obbligatoriamente inscritti al fondo tutti i dipendenti dalle aziende di gestione delle imposte di consumo, compresi quelli che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente.

E' escluso dall'obbligo di inscrizione:

a) il personale di nomina comunale;

b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale e temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi;

c) il personale che, giusta il disposto dell'art. 4 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, è considerato in prova. In caso di conferma, l'obbligo di inscrizione al fondo ha decorrenza dalla data di assunzione in prova.

Art. 4.

Il contributo del 12,50 per cento di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è calcolato sulla intera retribuzione degli inscritti compresi i diritti, le percentuali ed ogni altro compenso o indennità di carattere non eccezionale.

Quando per contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sia dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge, il corrispondente contributo eccedente il 12,50 per cento, di cui al presente articolo, è commisurato per ogni giorno di anzianità, oltre quella di legge, al 0,18 per cento della intera retribuzione calcolata come al primo comma.

Nel contributo sopra indicato si intende compreso anche quello eventualmente dovuto per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 5.

Il contributo è per il 4 per cento della intera retribuzione a carico dell'impiegato e per il residuo a carico del datore di lavoro.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del personale mediante trattenuta sulle retribuzioni.

Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione soggetta a ritenuta.

Art. 6.

Il versamento del contributo al fondo deve essere effettuato dall'azienda in rate trimestrali posticipate, non oltre i quindici giorni dalla scadenza del trimestre. In caso di ritardato versamento, la azienda è tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento.

Per i compensi pagati sotto forma di percentuali o interessenze il versamento deve essere effettuato trimestralmente sugli acconti corrisposti al personale e sui successivi saldi.

Art. 7.

Durante il periodo di richiamo alle armi, per il quale, a norma di legge o di contratto, la gestione sia tenuta a corrispondere, in tutto o in parte, la retribuzione al personale richiamato, sarà versato dalla gestione il contributo commisurato sull'ultima retribuzione mensile percepita dal richiamato.

Qualora il richiamo sia determinato da esigenze di carattere eccezionale, la gestione verserà la sola quota di contributo a suo carico, mentre la quota a carico dell'inscritto sarà dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale direttamente trattenuta sulla indennità da corrispondere al richiamato a norma del R. decreto-legge 15 giugno 1936, numero 1374, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 179.

Per il periodo di richiamo alle armi, con o senza retribuzione, ma con diritto alla conservazione dell'impiego, si intende sospeso per l'inscritto il diritto alla liquidazione per rescissione di contratto, a norma degli articoli 24 e 25, ed è conservato in vigore l'intero trattamento di previdenza.

Per la parte dei contributi non versata, relativa all'assicurazione mista, si applicano le disposizioni dell'art. 26, lettera *b*).

Art. 8.

È in facoltà dell'inscritto di operare il riscatto del periodo di servizio prestato presso le gestioni imposte di consumo anteriormente alla data di inscrizione al fondo, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale calcolerà la riserva predetta, in ragione delle tariffe in vigore al momento del riscatto, sulla base dello stipendio percepito nel primo mese di effettiva inscrizione al fondo e sulla misura di contributo del 10 % di detto stipendio.

Per la misura della pensione, il periodo riscattato è considerato successivo a quello di inscrizione al fondo e si applicano le percentuali di cui all'art. 12, sulla base del contributo del 10 %.

Il beneficio di cui al primo comma è esteso agli inscritti al fondo, che siano mutilati o invalidi di guerra, o per la causa fascista, agli ex combattenti ed inscritti al Partito Nazionale Fascista per periodi riconosciuti utili dall'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, e dagli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1076, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137.

Agli inscritti a norma del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è data facoltà di riscattare eventuali periodi di interruzione della loro inscrizione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Ai fini del riscatto lo stesso periodo di tempo non può essere fatto valere che una sola volta.

Art. 9.

La domanda di riscatto, corredata dai necessari documenti, deve essere inviata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

È data facoltà agli inscritti di effettuare il versamento della riserva matematica, di cui al primo comma del precedente articolo, in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive degli interessi al saggio del 5 %, calcolate in modo che la estinzione avvenga non oltre i cinque anni.

Nel caso che il diritto a prestazioni si maturi prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, è considerato utile il solo periodo corrispondente alla somma effettivamente versata.

Art. 10.

Gli inscritti, ed a loro favore le aziende da cui dipendono, hanno facoltà di eseguire versamenti unici od annui, in eccedenza al contributo di cui all'art. 4, a destinazione di una assicurazione pensione per invalidità e vecchiaia con le norme dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o in aumento dell'assicurazione mista sulla vita contemplata dal presente regolamento.

Art. 11.

In caso di cessazione dal servizio, l'inscritto o i superstiti aventi causa, hanno diritto secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

1° per i contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia:

a) ad una pensione in caso di invalidità, dopo almeno cinque anni di effettiva asicurazione, o dopo qualunque periodo quando trattisi di invalidità dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione per anzianità, quando l'inscritto abbia compiuto i 55 anni di età e raggiunto i 30 di assicurazione, o 65 anni di età e 10 di assicurazione;

c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attività, dopo almeno 10 anni di assicurazione, o, dopo qualunque periodo, se la morte è dovuta a causa di servizio;

d) ad una indennità, una sola volta, in caso di morte dell'inscritto, prima che sia maturato il diritto di cui alla precedente lettera *c*).

Per raggiungere il diritto a pensione la frazione di anno superiore ai sei mesi si considera come anno intero.

I mutilati e invalidi di guerra o della causa fascista possono liquidare la pensione per anzianità dopo 20 anni di assicurazione quando abbiano raggiunto almeno l'età di anni 55;

2° per i contributi assegnati alle assicurazioni miste sulla vita, ad un capitale comprensivo della indennità per anzianità di servizio dovuta per effetto di legge, di contratti collettivi di lavoro o di regolamenti aziendali. Nel caso in cui le somme garantite con l'assicurazione mista risultino inferiori alla detta indennità di anzianità, esse vengono integrate, fino alla concorrenza della indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

Il contributo di cui all'art. 4 è assegnato per il 7,50 % della retribuzione alle prestazioni di cui al n. 1, e per il residuo a quelle di cui al n. 2.

Art. 12.

La misura annua della pensione per invalidità o per anzianità è calcolata nel modo seguente:

a) il 28 % dell'importo dei contributi versati nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 14 % dell'importo dei contributi versati oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso eventualmente dovute dallo Stato, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e quello del 7,50 % assegnato alle assicurazioni di pensione di cui al n. 1 dell'art. 11, per il periodo successivo a detta data.

All'inscritto che abbia compiuto i 30 anni di assicurazione ed i 55 o più d'età, e continui nella inscrizione al fondo, all'atto della liquidazione della pensione spetta un aumento del 7 % per ogni anno intero di assicurazione protratta, calcolato sulle quote delle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Quando un assicurato abbia un numero di anni d'inscrizione al fondo, inferiore ai 20, gode, in caso di pensione di invalidità per causa di servizio, della pensione corrispondente a 20 anni di versamento; i periodi mancanti sono calcolati supponendo versato un contributo mensile pari a quello medio degli ultimi dodici mesi di servizio.

Art. 13.

Si considera invalido l'inscritto che, per difetto fisico o mentale, non sia più idoneo all'adempimento degli obblighi professionali e che sia perciò esonerato dal servizio.

Lo stato d'invalidità deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato; a tale fine può essere predisposto apposito formulario.

L'Istituto può disporre l'accertamento della invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidità è definita da un collegio di tre medici, di cui uno desi-

gnato dall'Istituto, uno dall'inscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della Provincia ove l'assicurato ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

È considerato invalido, senza obbligo di accertamento, l'inscritto che abbia compiuto i 70 anni di età.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da cause di servizio, quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità, lesione o morte.

Art. 14.

L'inscritto che, all'atto della liquidazione della pensione in base al presente regolamento, possa far valere versamenti di contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha diritto ad un supplemento annuo uguale al 20 % dei contributi stessi; tale supplemento è reversibile alla famiglia, in caso di morte, nella misura e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 15.

Quando un inscritto possa far valere periodi di servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, con corrispondente versamento dei contributi al fondo di cui al regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, detti periodi sono ritenuti validi per conseguire il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.

Per il calcolo della quota di pensione relativa a tali versamenti, se i contributi sono stati versati in base all'art. 5 del predetto regolamento, si applicano i coefficienti del 16 % e dell'8 % secondo che i contributi stessi risultino versati nei primi 10 anni di assicurazione o successivamente, oppure i coefficienti indicati all'art. 12, se i contributi sono stati versati in base all'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528.

Art. 16.

In caso di morte dell'inscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, hanno diritto ad una pensione di famiglia la vedova ed i figli minorenni, legittimi, legittimati o naturali purchè riconosciuti, escluse le figlie maritate, anche se minorenni. Sono parificati ai minorenni i figli che, alla morte del genitore, sono riconosciuti permanentemente invalidi e inadatti a qualsiasi lavoro.

Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova quando:

1° sia separata, per propria colpa, con sentenza passata in giudicato;

2° il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'inscritto;

3° il matrimonio sia stato contratto dall'inscritto dopo compiuti i 50 anni di età, a meno che esso non sia anteriore di almeno due anni dalla cessazione dal servizio o non sia nata prole, ancorchè postuma.

Uguale diritto spetta al vedovo di donna assicurata, quando, alla data della morte della moglie, risulti la sua invalidità e la sua convivenza a totale carico di essa.

In caso di morte per causa di servizio il diritto alla pensione compete qualunque sia il numero degli anni di servizio ed il tempo trascorso dal matrimonio.

La vedova decade dal diritto a percepire la pensione quando passi a seconde nozze.

Quando l'inscritto non lasci coniuge avente diritto a pensione, o questi muoia o decada dal diritto a pensione, questa si riversa sugli orfani minorenni di cui al primo comma.

Art. 17.

La pensione agli aventi diritto indicati nel precedente articolo è stabilita in un'aliquota della parte di pensione, calcolata come all'art. 12, già liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto al momento della morte, escluse la quota di concorso dello Stato di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

In relazione al numero degli aventi diritto le aliquote sono le seguenti:

a) per il solo coniuge: 50 %;

b) per i soli orfani: 50% per un orfano, 60 % per due, 70 % per tre, 80 % per quattro o più;

c) per il coniuge e gli orfani: 60 % con un solo orfano, 70 % con due, 80 % con tre o più.

Quando la quota mensile della pensione liquidata risulti inferiore a L. 50 si eleva a tale misura per i primi sei mesi.

Quando il coniuge o qualcuno degli orfani perde il diritto a pensione, questa è soggetta a revisione secondo le quote predette ed in relazione al numero dei superstiti con diritto a pensione.

Se la morte è dovuta a causa di servizio, la pensione liquidata ai superstiti è calcolata applicando le aliquote sopra indicate alla pensione che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 12, escluse le quote di concorso dello Stato.

La pensione è corrisposta per intero al coniuge, anche per la quota spettante ai figli minorenni, se si tratta di figli nati dal matrimonio con l'inscritto e se esso convive con i figli stessi; se il coniuge non convive con i propri figli o con alcuni di essi la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge medesimo.

Se insieme con il coniuge e i figli minorenni, nati in costanza di matrimonio con l'inscritto, vi siano figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o figli legittimi nati da precedente matrimonio dell'inscritto, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge.

Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo hanno diritto alla pensione nella misura stabilita nel comma precedente anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

Art. 18.

In caso di morte di un iscritto, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 16 sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità, per una volta tanto, pari al 75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione ed in ogni caso non inferiore a L. 300.

In caso di morte di un iscritto che non lasci coniuge o figli con diritto a pensione o indennità, l'indennità di cui al precedente comma è liquidata, in qualunque momento si verifichi la morte, al padre, se in età superiore ai 65 anni, od alla madre, se vedova, e, in mancanza dei genitori, ai fratelli ed alle sorelle nubili minori dei 18 anni, quando siano a totale carico dell'inscritto. L'ammontare dell'indennità, in questo caso, non deve superare la retribuzione media mensile percepita negli ultimi dodici mesi di servizio.

Art. 19.

All'inscritto che raggiunge il diritto alla pensione di anzianità spetta anche il capitale garantito in assicurazione mista, di cui al n. 2 dell'art. 11. Tale capitale è calcolato moltiplicando il contributo annuale, assegnato alle prestazioni di cui al n. 2 dell'art. 11, per il coefficiente stabilito secondo l'apposita tariffa di cui all'art. 30, relativo ad ogni età di ingresso in assicurazione.

Le variazioni annue, in aumento o in diminuzione del contributo, dànno luogo, rispettivamente, ad aumento o diminuzione dei capitali assicurati; dette variazioni sono determinate nel modo indicato nel comma precedente, in base all'età raggiunta ad ogni variazione annua.

All'inscritto che liquida la pensione di invalidità, oltre alla pensione, spetta il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto è commisurato all'intera riserva matematica della assicurazione, con un minimo del 95 % dei contributi assegnati all'assicurazione mista, qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 100 % dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione.

Qualora il valore di riscatto risulti inferiore alla indennità di anzianità dovuta per legge o per contratto collettivo o per regolamento aziendale, esso sarà integrato prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 20.

L'inscritto ha facoltà di convertire in tutto o in parte il capitale liquidato a norma del precedente articolo in una delle seguenti forme assicurative:

a) rendita vitalizia, ad aumento della pensione liquidata, con diritto di trasferire, in caso di morte, parte della stessa alla vedova ed orfani, nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17;

b) rendita vitalizia, senza diritto di trasferimento ai superstiti.

Art. 21.

In caso di morte dell'inscritto prima che abbia raggiunto il diritto alla pensione di anzianità o liquidata la pensione di invalidità, spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che vivono a carico, giusta il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o, in loro assenza, agli aventi diritto secondo le disposizioni del codice civile in materia di diritto successorio, il capitale costituito con i contributi assegnati all'assicurazione mista e calcolato secondo le norme del comma 1° dell'art. 19.

L'attribuzione del beneficio del capitale suddetto può essere fatta a favore di terzi, ove non esistano gli aventi diritto di cui al precedente comma, ma è sempre subordinata ai vincoli che possono derivare dalle variate condizioni di famiglia.

Ogni attribuzione di beneficio che, al momento della morte ed in base alle condizioni di famiglia risultanti a tale data, fosse contraria alle disposizioni di cui al comma precedente, è nulla e priva di ogni effetto.

Art. 22.

Al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e a quello assunto in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che alla data di assunzione abbia un'età superiore ai 50 anni, non si applicano le norme relative alle prestazioni stabilite dagli articoli 11 e seguenti.

I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % della retribuzione, all'assicurazione facoltativa a norma del tit. IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'inscritto sia alla stessa soggetto; l'inscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'inscritto richieda la inscrizione nel ruolo della mutualità;

b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'inscritto e ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11.

Per il personale che alla data di inscrizione al fondo abbia una età superiore ai 55 anni l'integrale contributo di cui all'art. 4, dedotti i contributi per l'assicurazione obbligatoria a favore di coloro che alla stessa sono soggetti, è investito in capitalizzazione finanziaria al 4,50 % all'anno.

Art. 23.

Per il personale già inscritto al fondo, a norma del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e che all'entrata in vigore del presente regolamento abbia età superiore ai 50 anni, valgono, per la parte dei contributi versati a norma del presente regolamento ed assegnata alle assicurazioni di pensioni dirette o di famiglia, le disposizioni degli articoli 11 e seguenti; la parte residua è investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 % all'anno.

Art. 24.

L'inscritto che cessi dal prestar servizio, senza aver raggiunto il diritto a pensione, ha facoltà, per la parte di prestazioni contemplata dal n. 1 dell'art. 11:

a) di continuare l'assicurazione, fino al raggiungimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 7,50 % della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio;

b) di sospendere il versamento del contributo, quando siano raggiunti almeno 20 anni di assicurazione. In tal caso, per il raggiungimento degli anni di assicurazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 11, gli anni decorsi dalla sospensione si aggiungono a quelli di effettiva assicurazione.

L'inscritto che cessi dal prestar servizio presso aziende di gestioni di imposte di consumo o sospenda, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera *a*) del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio, può richiedere il pagamento per una volta tanto di una somma pari al 90 %, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'nscritto fu soggetto a tale assicurazione e che sono alla stessa assegnati. Tale facoltà è estesa anche al personale di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217.

La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del 13° e non dopo il 24° mese dalla cessazione dal servizio presso gestioni imposte di consumo; trascorso tale termine la riserva matematica, accumulata a favore dell'inscritto con il contributo totale sino all'8 luglio 1938 e con il contributo del 7,50 % della retribuzione per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli della assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati), dedotta la parte corrispondente all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per la durata di due anni dalla cessazione dal servizio, o, in caso di rimborso di cui al comma precedente, fino alla data di presentazione della domanda, l'inscritto o i suoi aventi causa conservano il diritto alle prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 11.

Art. 25.

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'inscritto ha diritto all'indennità di anzianità a norma degli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista. Qualora tale riserva risulti inferiore alla indennità di anzianità dovuta per legge o per contratto collettivo o regolamenti aziendali, essa sarà integrata prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Nel caso di dimissioni la riserva matematica sarà corrisposta:

a) al fondo di cui all'art. 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;

b) per metà all'inscritto e per metà al suddetto fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

c) per intero all'inscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

Nel caso di dimissioni per matrimonio spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purchè il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

In caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, la riserva matematica è attribuita al fondo di integrazione.

Art. 26.

L'inscritto che cessi dal prestare servizio prima di aver conseguito il diritto alla liquidazione di cui all'art. 19 e che, a norma dell'art. 25, abbia diritto alla indennità di anzianità, ha facoltà, in sostituzione dell'indennità stessa:

a) di continuare l'assicurazione mista di cui all'art. 11, n. 2, versando un contributo annuo pari al contributo versato negli ultimi 12 mesi di servizio per l'assicurazione mista e destinando a contributo unico la somma spettantegli a norma del precedente art. 25;

b) di sospendere, per un periodo non superiore a due anni, durante la sua comprovata disoccupazione come dipendente da gestioni imposte di consumo, il versamento del contributo, purchè l'assicurazione sia già in vigore da almeno un biennio. In tal caso l'assicurazione mista rimane in vigore senza alcun versamento di contributi, fermo restando il diritto alla integrazione di cui al precedente art. 25 per il caso in cui la indennità di anzianità, spettantegli alla data di cessazione dal servizio, risulti maggiore della riserva matematica a quella data.

L'importo dei contributi scaduti e non corrisposti, con i relativi interessi composti del 4,50 %, può essere versato in qualunque momento, durante l'ulteriore periodo di assicurazione e, in caso di non avvenuto versamento, è trattenuto all'atto della liquidazione;

c) di richiedere in qualsiasi momento una assicurazione liberata dall'obbligo di ogni ulteriore versamento dei contributi. In tal caso, il capitale assicurato è ridotto alla misura risultante, considerando come contributo unico alla data di cessazione del versamento, l'intera riserva matematica.

Le facoltà di cui al presente articolo devono essere esercitate entro il termine di due anni dalla data di cessazione dal servizio.

L'inscritto ha, inoltre, in ogni tempo, la facoltà di richiedere il pagamento della riserva matematica dell'assicurazione mista e della eventuale integrazione spettantegli, al netto di quanto dovuto ai sensi del secondo comma della precedente lettera b).

Art. 27.

Per gli inscritti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la gestione deve liberarsi dagli obblighi ad essa derivanti per le indennità di anzianità maturate fino all'8 luglio 1938, mediante il versamento di un contributo unico, a totale suo carico, corrispondente a detta indennità di anzianità per il proprio personale secondo le norme di legge vigenti o in base ai contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali. La misura del predetto contributo, qualora competa all'impiegato la indennità nella misura di legge, è determinata in ragione del 3,50 % della retribuzione annua, di cui all'art. 4, risultante all'8 luglio 1938 per anno di anzianità di servizio maturata alla data medesima.

Qualora, invece, competa una indennità superiore a quella di legge, il contributo del 3,50 % è proporzionalmente aumentato. Il contributo può essere prelevato dai fondi di previdenza aziendali precostituiti dalla gestione, salvo patti espressi in contrario.

Il contributo unico è investito in assicurazione mista per un capitale risultante dal prodotto del suo importo per il coefficiente stabilito dalla tariffa di cui all'art. 30.

Se l'inscritto alla data dell'8 luglio 1938 aveva età superiore ai 50 anni, l'importo del contributo unico viene investito in capitalizzazione finanziaria al tasso del 5 % all'anno.

Art. 28.

Agli effetti delle prestazioni valgono, per il contributo unico di cui al precedente articolo, le norme stabilite nell'art. 11, parte seconda e seguenti.

Quando si debba provvedere a liquidazione del capitale di riscatto dell'assicurazione mista, il valore corrispondente al contributo unico di cui sopra sarà uguale all'intera riserva matematica, con un minimo pari al contributo unico stesso.

Art. 29.

Il contributo unico, di cui all'art. 27, può essere versato dalla gestione in ottanta rate trimestrali, anticipate e costanti, comprensive del capitale e interesse al saggio del 5 %, previa annotazione d'obbligo sui capitoli speciali di appalto.

La prima rata di ammortamento deve essere riportata al 9 luglio 1938, con l'aggiunta degli interessi decorsi da quella data.

In caso di passaggio tra due gestioni appaltate, la gestione subentrante è tenuta alla corresponsione delle rate di ammortamento residue in pagamento del contributo suddetto.

In caso di passaggio da una gestione appaltata alla conduzione diretta l'azienda cessante potrà:

a) o versare, prima della liquidazione dei conti col Comune, con le norme stabilite dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, il valore attuale delle residue rate di ammortamento;

b) o continuare nella prevista rateazione del contributo, costituendo però un'idonea garanzia, fino alla costituzione della quale non potrà essere svincolata la cauzione della gestione.

Nel caso di cui alla lettera b), se, mentre dura l'ammortamento del contributo unico, la gestione della imposta è concessa ad un nuovo appaltatore l'onere dell'ulteriore ammortamento passa all'appaltatore medesimo, secondo le norme del quarto comma del presente articolo. In tal caso la cauzione dell'azienda appaltatrice resta a garanzia del debito e il Comune non potrà autorizzare lo svincolo senza il preventivo benestare dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 30.

Le assicurazioni miste sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie, contemplate nel presente regolamento, sono affidate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e modalità che saranno approvate dal Comitato speciale e stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra detto Istituto e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni assume l'operazione finanziaria relativa alla indennità di anzianità maturata all'8 luglio 1938 e garantisce la liquidazione dei capitali assicurati col contributo unico, anche quando detto contributo sia versato ratealmente. L'Istituto medesimo è surrogato, per la riscossione delle rate di ammortamento del contributo unico di cui all'art. 27, nei diritti e privilegi concessi agli impiegati dall'art. 15 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oltre alle garanzie di cui all'art. 29.

Le tariffe di assicurazione mista e capitalizzazione, richiamate negli articoli 19 e 27, sono approvate con decreto del Ministero delle corporazioni.

La partecipazione, spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, sugli utili annuali di gestione, per gli inscritti a norma del presente regolamento, è versata al fondo e assegnata al fondo di cui all'art. 34.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene, per le prestazioni ad esso affidate con il presente articolo, una gestione contabile separata dalle altre assicurazioni.

Art. 31.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale accredita, annualmente, alle attività del fondo, da esso gestite, lo interesse medio risultante dagli investimenti dell'Istituto stesso.

Le spese di gestione sostenute, sia dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale che dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, sono imputate rispettivamente ai fondi costituiti con le quote di contributo assegnate alle assicurazioni di pensioni e con le quote di contributo assegnate alle assicurazioni miste sulla vita, salvo le spese comuni alle due forme di assicurazione che saranno annualmente ripartite, in ragione, rispettivamente, dei 3/5 e 2/5.

Art. 32.

Alla fine di ogni quinquennio, a partire dal 1° gennaio 1939, è compilato il bilancio tecnico del fondo.

Tale bilancio deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato speciale e quindi trasmesso ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Il Ministero delle corporazioni, sentite le associazioni professionali interessate, su proposta del Comitato speciale, può promuovere i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni in relazione alle risultanze del bilancio tecnico.

Art. 33.

Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio o alla morte dell'inscritto.

In caso di cessazione dal servizio, prima che l'iscritto abbia conseguito il diritto alla pensione, e che tale diritto sia maturato in base all'art. 24, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per tutto quanto non è specificatamente contemplato dal presente regolamento e, in particolare, per quanto si riferisce alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e dei capitali ed alle controversie inerenti all'applicazione del presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e relativo regolamento.

Art. 34.

E' istituito un fondo di integrazione a favore degli inscritti amministrato con le norme di cui all'art. 1. Ad esso affluiscono le somme riscosse per le penalità di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, i proventi ad esso assegnati dal presente regolamento, nonchè il 5 per cento dei contributi unici e il 10 per cento dei contributi annuali assegnati alle assicurazioni miste.

Con le disponibilità del fondo di integrazione sarà provveduto dal Comitato speciale alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e di capitalizzazione fino alla concorrenza delle indennità spettanti agli inscritti, per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e dei contratti collettivi di lavoro, oltre ad eventuali prestazioni di assistenza a favore degli inscritti.

Art. 35.

Il personale già inscritto al fondo che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia età superiore ai 50 anni, ha facoltà di accettare le prestazioni di pensione in questo indicate, o di optare per quelle stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, con le modificazioni di cui all'articolo seguente, destinando ad esse un contributo pari al 10 per cento delle retribuzioni.

In caso di opzione, la eccedenza di contributo, oltre il suddetto 10 per cento, è investita in capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 per cento all'anno.

La somma risultante è sostitutiva delle indennità di anzianità in dipendenza del periodo di servizio successivo all'8 luglio 1938.

Qualora tale somma, aumentata del montante costituito con il contributo unico, risulti inferiore alla indennità di anzianità, essa viene integrata, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 34, fino alla concorrenza della indennità stessa.

L'opzione deve essere esercitata dall'inscritto entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso tale termine, senza che sia stata esercitata tale facoltà, si intendono applicate le disposizioni del presente regolamento.

Art. 36.

In caso di opzione, ai sensi del precedente articolo, la pensione è liquidata per invalidità dopo dieci anni di assicurazione, o anche prima, se l'invalidità è dovuta a causa di servizio; e per anzianità, a 65 anni di età con almeno 10 di assicurazione.

La pensione è costituita:

a) dal 36 per cento dei contributi destinati alle assicurazioni di pensioni, versati dall'inizio dell'assicurazione per i primi 10 anni;

b) dal 18 per cento dei contributi predetti versati dopo il decimo anno di assicurazione;

c) dalla quota di concorso dello Stato di cui all'art. 59, lettera *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

La pensione non può essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio, presi a base per il calcolo del contributo, quando sia liquidata per invalidità contratta in servizio.

In caso di morte, la pensione spetta alla vedova e agli orfani, secondo le norme di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento quando la morte dell'inscritto avvenga:

a) dopo almeno 10 anni interi di assicurazione;

b) o per causa di servizio;

c) o dopo liquidata la pensione d'invalidità o di anzianità.

Art. 37.

Il personale inscritto al fondo dal 1° gennaio 1925, che cessi dal servizio presso le gestioni imposte di consumo e non si avvalga della facoltà di opzione, a norma dell'art. 35, ha facoltà di liquidare la pensione, anche prima dei 65 anni di età, ma non prima dei 55, pur non avendo raggiunto i 30 anni di assicurazione, quando possa dimostrare di aver prestato servizio alle dipendenze di aziende di gestione d'imposte di consumo per un periodo complessivo non inferiore a 30 anni. La misura della pensione è calcolata in base al solo periodo di contribuzione al fondo.

Art. 38.

La misura delle pensioni d'invalidità e vecchiaia, già liquidate all'entrata in vigore del presente regolamento secondo le norme dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è aumentata del 20 per cento sulla parte calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il personale, cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, o che, alla data di cessazione dal servizio, aveva raggiunto i dieci anni d'inscrizione al fondo, e le condizioni indicate nella lettera *b*) dell'art. 11, ha facoltà di chiedere la liquidazione della pensione con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e con le norme di cui all'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, aumentata successivamente come al comma precedente. Tale facoltà deve essere esercitata entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Nel caso che per tale periodo d'inscrizione sia stata liquidata una pensione secondo le norme delle assicurazioni obbligatoria e facoltativa, questa si intende compresa nella nuova pensione e le rate già riscosse sono dedotte dagli arretrati spettanti per la nuova liquidazione.

In caso di morte di persone che abbiano liquidata la pensione a norma dei precedenti due comma, si procede alla liquidazione della pensione al coniuge ed agli orfani, secondo l'art. 17 del presente regolamento.

A decorrere dalla data indicata nel primo comma, le pensioni già liquidate a vedove ed orfani a norma del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, sono modificate secondo le aliquote di cui all'art. 17 del presente regolamento e sulla base della pensione diretta aumentata del 20 per cento.

Per il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le somme attribuite all'assicurazione facoltativa, a norma degli articoli 8 e 14 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, possono essere versate all'assicurato, con l'interesse del 4,50 per cento dalla data di cessazione dal servizio, purchè ne sia fatta domanda non oltre i dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e in quanto non sia già stata liquidata la pensione nell'assicurazione facoltativa.

Art. 39.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento le gestioni delle imposte di consumo devono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in triplice copia, l'elenco di tutto il personale in servizio da assicurare, con annotazione delle rispettive generalità e competenze, dell'anzianità di servizio maturata alla data dell'8 luglio 1938 e della misura della retribuzione per il calcolo dell'indennità di anzianità di cui all'art. 27.

Alla fine di ciascun trimestre, con il versamento del contributo, le gestioni trasmetteranno all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in triplice copia, l'elenco del personale in servizio durante il trimestre, con il contributo spettante a ciascuno.

A ciascun inscritto sarà rilasciato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un libretto sul quale sarà, ad ogni quinquennio, registrato l'ammontare dei contributi versati, e saranno riportate le tabelle di coefficienti per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 40.

In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 25, durante il periodo nel quale è ammessa la ratizzazione di cui all'art. 29, le quote da attribuirsi al fondo di integrazione, ai sensi del detto art. 25 sono accreditate alla gestione, fino a concorrenza della somma effettivamente dovuta dalla gestione stessa, in pagamento del contributo unico relativo all'inscritto.

Le singole rate trimestrali ancora dovute dall'azienda, ai sensi dell'art. 29, saranno di conseguenza proporzionalmente diminuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto.

Art. 41.

Ai sensi e per gli effetti della lettera *c*), art. 3, del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è costituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione presieduta dal capo dei servizi della previdenza del Ministero stesso e composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) un rappresentante del Ministero delle finanze;
c) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 42.

Agli effetti del presente regolamento l'Istituto nazionale gestione imposte consumo è considerato come appaltatore, in ogni caso, compresa la forma di gestione prevista dall'articolo 2 comma 4, del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, numero 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n 640.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 1864.
Prelevazione di L. 15.145.713,01, dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato ».

Relazione delle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 16 novembre 1939-XVIII, sul decreto che autorizza una prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato.

SIRE!

Alla chiusura dell'esercizio 1938-39, in conseguenza di imprevedibili circostanze, si sono verificate in alcuni capitoli di spesa del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, eccedenze di impegni, rispetto alla previsione, per il complessivo importo di lire 15.145.713.01 largamente compensato, però, da economie in vari capitoli.

Visto che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione suddetta presenta al 30 giugno 1939 una disponibilità di lire 90.906.771,75, tenuto conto del versamento al Fondo stesso della somma di lire 20.000.000 inscritta al capitolo 59 del bilancio della spesa, si manifesta l'opportunità di integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa deficienti mediante il prelievo dal Fondo in questione della somma occorrente.

Dovendosi a norma del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, provvedere al prelevamento di cui trattasi a mezzo di decreto Reale da presentarsi alle Assemblee legislative insieme al consuntivo, ci onoriamo sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 620, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1938-39;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato », compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1938-39 presenta al 30 giugno 1939 una disponibilità di L. 90.906.771,75;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato » depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1938-39, la prelevazione di L. 15.145.713,01 (quindicimilionicentoquarantacinquemilasettecentotredici e centesimi uno) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 4 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	L.	1.320.346,95
Capitolo 13 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	8.624.370,47
Capitolo 25 - Gratificazioni al personale .	»	235.000 —
Capitolo 44 - Spese diverse (spese generali)	»	3.330.262,28
Capitolo 50 - Rinnovamento del materiale rotabile	»	1.627.000 —
Capitolo 53 - Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	8.733,31
	L.	15.145.713,01

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1938-39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, foglio 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 settembre 1939-XVII, n. 1865.

Dichiarazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza dell'Asilo infantile « Clementino Vannetti », con sede in Rovereto (Trento).

N. 1865. R. decreto 14 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Clementino Vannetti », con sede in Rovereto (Trento), viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1866.

Erezione in ente morale della « Fondazione Olindo Alberti », con sede in Brescia.

N. 1866. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Olindo Alberti », con sede in Brescia, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1867.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Fratelli Vitalevi », con sede in Vercelli.

N. 1867. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Fratelli Vitalevi », con sede in Vercelli, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1868.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa di San Rocco, in Vaggimal, frazione del comune di Sant'Anna di Alfaedo (Verona).

N. 1868. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 12 luglio 1924-II, integrato con altro in data 17 giugno 1939-XVII, coi quali è stata eretta la parrocchia di San Rocco, nella Chiesa omonima, in Vaggimal, frazione del comune di Sant'Anna di Alfaedo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1869.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Savona.

N. 1869. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Savona, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero predetto di beni da esso posseduti, per interposta persona, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e del valore dichiarato di L. 105.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 14 dicembre 1939-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare cooperativa di Gallipoli (Lecce).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5478)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 dicembre 1939-XVIII.

Nomina di tre membri del Consiglio generale del Banco di Napoli in rappresentanza rispettivamente delle provincie di Genova, Campobasso e Tripoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Visto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI, con il quale venne costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che con il R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, le provincie della Libia sono state aggregate al territorio del Regno d'Italia;

Considerato altresì che i signori gr. uff. Bartolomeo Moresco e gr. uff. avv. Benedetto Del Prete, membri del Consiglio generale del predetto Banco in rappresentanza rispettivamente delle provincie di Genova e di Campobasso, sono deceduti e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Viste le deliberazioni del Consiglio coloniale dell'economia corporativa per le provincie di Tripoli e Misurata e dei Consigli provinciali delle corporazioni di Genova e di Campobasso, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti delle provincie di Tripoli, Genova e Campobasso nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori gr. uff. rag. Vincenzo Ardissone, comm. avv. Domenico Trotta e cav. Eugenio Miceli sono nominati membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza rispettivamente delle provincie di Genova, Campobasso e Tripoli per il triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione della Società anonima « Littoranea di Elettricità » nella Società anonima « Unione Esercizi Elettrici ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza con la quale la Società Unione Esercizi Elettrici espone di voler procedere alla sua fusione con la Società Littoranea di Elettricità, mediante incorporazione di quest'ultima in essa istante;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre il termine stabilito nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società Unione Esercizi Elettrici con la Società Littoranea di Elettricità, anonime con sede in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e

dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della incorporazione nella Società anonima « Elettrica del Valdarno » delle Società anonime « Elettrica Litoranea Toscana », « Elettrica Toscana » e « Elettrica Amiatina ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista l'istanza con la quale la Società elettrica del Valdarno, la Società elettrica Litoranea Toscana, la Società elettrica Toscana e la Società elettrica Amiatina espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione nella prima delle altre tre società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre il termine stabilito dall'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società elettrica del Valdarno, anonima con sede in Firenze, con la Società elettrica Litoranea Toscana, anonima con sede in Livorno, la Società elettrica Toscana, anonima con sede in Firenze, e la Società elettrica Amiatina, anonima con sede in Firenze, mediante incorporazione nella prima delle altre tre, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano, « La Nazione » di Firenze e « Il Telegrafo » di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(5502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° dicembre 1939-XVIII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un legato disposto in suo favore dalla fu signora Giulia Cresci di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.

(5507)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 91.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 11 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Fragomeni Giovanni Battista fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle cons. 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 7 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Cicero Ferdinando fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. red. 3,50, capitale L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 29 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Cangelosi Giuseppe fu Antonio per conto di Travaini Caterina fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: una obbligazione Venezie. capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5079 — Data 24 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Ruggero fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze. capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1993 — Data: 1° giugno 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Orfino Pietro di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5114 — Data: 2 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Galeotta Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 9 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Vivirito Provvidenza fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanze. capitale L. 900

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 2743-2744 — Data: 17 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Siena — Intestazioni: Capperucci Santi fu Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze. capitale L. 900 e L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10336 — Data: 21 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Galliani Carlo di Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 8 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Dolfi Lodovico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: obblig. fer. 3 %. capitale L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 251

del 15 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,95
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,46
Belgio (Belgas)	3,271
Canada (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3 804
Egitto (Lira egiziana)	79,94
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7217
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	94,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,925
Id Id 5 % (1936)	95,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,475
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,375
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Gallipoli (Lecce)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare Cooperativa di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il prof. dott. rag. Luigi Mariano di Gaetano è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5479)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 ottobre 1939-XVII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi, ed il rag. Gustavo Tomaselli è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto rag. Gustavo Tomaselli non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. Lorenzo Ceniccola è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del rag. Gustavo Tomaselli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5481)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone), Ripi (Frosinone) e Prossedi (Littoria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Tambucci Giordano Bruno fu Mariano, per la Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone);

Renzoni geom. Marco fu Vincenzo, per la cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone);

Papi cav. uff. Alfredo fu Cesare, per la Cassa comunale di credito agrario di Prossedi (Littoria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5485)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor avv. Antonio Sandulli è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella (Avellino), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5482)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Rende (Cosenza), Montefiascone (Viterbo), Scicli (Ragusa), Desenzano del Garda (Brescia), Amelia (Terni), Grotte (Agrigento), Valdagno (Vicenza), Verolanuova (Brescia), Lonato (Brescia) e Montecorvino Rovella (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Rende, con sede in Rende; del Monte di credito su pegno di Montefiascone, con sede in Montefiascone; del Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli; del Monte di credito su pegno di Desenzano del Garda, con sede in Desenzano del Garda; del Monte di credito su pegno di Amelia, con sede in Amelia; del Monte di credito su pegno di Grotte, con sede in Grotte; del Monte di credito su pegno di Valdagno, con sede in Valdagno; del Monte di credito su pegno di Verolanuova, con sede in Verolanuova; del Monte di credito su pegno di Lonato, con sede in Lonato; del Monte di credito su pegno di Montecorvino Rovella, con sede in Montecorvino Rovella;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) cav. Antonio Zagarese, per il Monte di credito su pegno di Rende, con sede in Rende (Cosenza);
2) avv. Giuseppe Falcioni, per il Monte di credito su pegno di Montefiascone, con sede in Montefiascone (Viterbo);
3) Salvatore Donzella, per il Monte di credito su pegno di Scicli, con sede in Scicli (Ragusa);
4) Vincenzo Carcano, per il Monte di credito su pegno di Desenzano del Garda, con sede in Desenzano del Garda (Brescia);
5) prof. dott. Luigi Morganti, per il Monte di credito su pegno di Amelia, con sede in Amelia (Terni);
6) avv. Gaetano Cimino, per il Monte di credito su pegno di Grotte, con sede in Grotte (Agrigento);
7) dott. Carlo Roffia, per il Monte di credito su pegno di Valdagno, con sede in Valdagno (Vicenza);
8) Francesco Dalè, per il Monte di credito su pegno di Verolanuova, con sede in Verolanuova (Brescia);
9) Giovanni Rovida, per il Monte di credito su pegno di Lonato, con sede in Lonato (Brescia);
10) dott. Luigi Bergamo, per il Monte di credito su pegno di Montecorvino Rovella, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5483)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, in liquidazione, con sede in Monserrato (Cagliari).

Nella seduta tenuta il 10 dicembre 1939-XVIII, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato, in liquidazione, con sede in Monserrato (Cagliari), il cav. Giuseppe Cao fu Agostino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5486)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 27052 del 22 agosto 1939, col quale veniva designato per la condotta medica di Torrazza Coste il dottor Ranzini Gaudenzio, quale vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;
Ritenuto che il signor dott. Ranzini Gaudenzio ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 23 novembre 1939, n. 3170 del podestà di Torrazza Coste;
Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato risultato vincitore che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del signor dott. Ranzini Gaudenzio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Torrazza Coste e designato per la nomina il signor dott. Neri Francesco, domiciliato in Sant'Angelo Lomellina.
Il podestà di Torrazza Coste a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Torrazza Coste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 7 dicembre 1939-XVIII

Il Prefetto.

(5474)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.